

Area Pianificazione Territoriale

Servizio Pianificazione Urbanistica

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:

Unione dei comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia
Comune di Monte San Pietro
Comune di Valsamoggia
Comune di Zola Predosa

Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC)
adottata con

deliberazione del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 99 del 28/12/2016
deliberazione del Consiglio Comunale di Valsamoggia n. 122 del 20/12/2016
deliberazione del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 89 del 28/12/2016

PROCEDIMENTO:

*Espressione dell'Intesa della Città metropolitana,
ai sensi dell'art. 32, comma 10, della LR n. 20/2000 e smi
e Valutazioni Ambientali, ai sensi dell'art. 5, comma 7.*

Bologna, 13 settembre 2017

Allegato n. 1 all'Atto del Sindaco metropolitano di Bologna
Prot. n. 54511 del 13.09.2017 – Fasc. 8.2.2.2/1/2017

INDICE

1.PREMESSA.....	3
2.SINTESI DELLE RISERVE PROVINCIALI.....	3
3.SINTESI DELLE CONTRODEDUZIONI COMUNALI E VALUTAZIONI AI FINI DELL'INTESA.....	7
4.OSSERVAZIONI AL PSC.....	20
5.L'INTESA DELLE CITTA' METROPOLITANA.....	20
6.LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.....	22
6.1 Esiti della consultazione	
6.2 Osservazioni alla ValSAT del PSC	
6.3 Conclusioni della Valutazione Ambientale	

1. PREMESSA

In applicazione della LR n. 20/00 e smi "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", i Comuni dell'Area Bazzanese hanno elaborato una variante specifica al PSC con contestuale variante al RUE, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1, lettere d) ed e), che prevede in luogo della conferenza, la consultazione degli Enti in forma scritta.

Successivamente, i Consigli Comunali di Monte San Pietro, di Valsamoggia e di Zola Predosa hanno adottato la variante al Piano Strutturale Comunale, redatta in forma associata dall'Area Bazzanese, rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 99 del 28/12/2016, di Valsamoggia n. 122 del 20/12/2016 e di Zola Predosa n. 89 del 28/12/2016, e la Giunta metropolitana ha formulato le proprie riserve con atto di Giunta n. 111 del 7/06/2017 in merito alla coerenza della variante rispetto alla pianificazione sovraordinata. Le Amministrazioni Comunali hanno quindi controdedotto a tali riserve e alle osservazioni presentate durante la fase di deposito con Delibere di Consiglio Comunale, per Monte San Pietro n. 48 del 28/07/2017, Valsamoggia n. 64 del 25/07/2017 e Zola Predosa n. 42 del 26/07/2017.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 32 della LR n. 20/00 e smi, non essendo intervenuto l'Accordo di pianificazione a conclusione della Conferenza di pianificazione, l'approvazione della variante al PSC è subordinata all'acquisizione dell'Intesa della Città Metropolitana in merito alla conformità del piano agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato.

Prima dell'approvazione, quindi, il Comune dovrà inserire nel piano approvato le modifiche necessarie a soddisfare le riserve espresse ai sensi dell'art. 32 comma 7 e art. 33 della L.R. 20/2000 e smi.

Si sottolinea infine che l'Intesa è riferita ai temi di pertinenza del PSC, alcuni dei quali sono normati in dettaglio dalla variante al RUE che, ferme restando le riserve metropolitane e le relative controdeduzioni comunali, il Comune dovrà approvare contestualmente al PSC.

2. SINTESI DELLE RISERVE METROPOLITANE

Rispetto ai contenuti della variante al PSC la Città Metropolitana, in sede di espressione delle Riserve, ha formulato le richieste, che si sintetizzano di seguito:

2.1. Ambito di riqualificazione Riale nord AR.s8

Si chiede di esplicitare tutti i condizionamenti della norma del PRG (Variante minore di anticipazione del PSC redatta ai sensi dell'art. 15 L.R. 47/1978) per l'ambito di riqualificazione Riale nord AR.s8, in particolare l'altezza massima ammissibile, allo scopo di evitare operazioni di eccessiva densificazione, aggiornando la scheda d'ambito relativa.

2.2. L'ambito ATP "centro cinofilo" di Chiesa Nuova

Si chiede di ricondurre la capacità edificatoria da destinare al centro cinofilo in località Chiesa Nuova, a Monte San Pietro, in prossimità della vecchia Bazzanese, a quella del contestuale ridimensionamento della previsione di sviluppo residenziale del complesso "Golf Bologna", prevedendo che le strutture aggiuntive siano costituite da elementi amovibili, da rimuovere in caso di dismissione dell'attività, nel rispetto della normativa regionale e metropolitana per il territorio rurale. Si chiede inoltre di integrare la scheda di Valsat approfondendo il tema della compatibilità acustica, in relazione alle attività insediabili ed agli incrementi dei carichi dei flussi veicolari previsti negli allegati alla Valsat, prevedendo gli opportuni condizionamenti all'attuazione ed il relativo monitoraggio.

2.3 L'ambito ATP "Campo volo", in località Monteveglio

Rispetto all'ambito ATP "Campo volo", in località Monteveglio, rilevando che l'area di intervento ricade in territorio rurale, in ambito a prevalente alta vocazione produttiva agricola e nel sistema collinare, si rammenta che anche gli interventi da realizzare tramite il POC, dovranno essere realizzati nel pieno rispetto della normativa del territorio rurale indicata dal PTCP. Al fine di garantire la massima compatibilità dell'attività con le linee elettriche presenti, si chiede inoltre di verificare, in sede di controdeduzione, con il gestore della linea elettrica, la compatibilità dell'attività con tali infrastrutture, nonché le eventuali condizioni di sicurezza da mettere in atto. Si chiede infine di recepire nella norma del RUE le indicazioni di mitigazione definite nel paragrafo D2 della Valsat, con particolare riferimento a quelli di carattere paesaggistico ed ambientale.

2.4 Valutazione in materia di vincolo sismico ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008.

Gli elaborati prodotti, affrontati in maniera coerente con quanto previsto dalla normativa vigente, rappresenta il punto di partenza per gli approfondimenti richiesti dalla DGR 2193 del 2015, che prevede successivi approfondimenti per i POC ed i PUA.

3. SINTESI DELLE CONTRODEDUZIONI COMUNALI E VALUTAZIONI AI FINI DELL'INTESA

Rispetto alle problematiche sopra richiamate, le Amministrazioni Comunali hanno formulato le controdeduzioni che si sintetizzano di seguito:

3.1. Ambito di riqualificazione Riale nord AR.s8

Controdeduzione comunale alla riserva:

Si prende atto delle riserve formulate e si provvede ad adeguare la Scheda di PSC relativa all'Ambito AR.s8 con le indicazioni richieste, di riportare i condizionamenti all'attuazione presenti nella norma del PRG (Variante minore di anticipazione del PSC redatta ai sensi dell'art. 15 L.R: 47/1978). Di conseguenza la stessa scheda viene modificata e aggiornata, in particolare in merito alla capacità edificatoria: *"(.....) Il lotto libero identificato con la sigla D3.10 C) nello schema planimetrico riportato in calce alla presente scheda mantiene inalterato l'indice fondiario assegnato dalla precedente zona D1: $U_f = 0.50 \text{ mq/mq}$, nel rispetto dei principi, dei parametri fondiari e delle disposizioni del presente disposto normativo, dei limiti derivanti da reti e servizi (elettrorodotti, metanodotti..) e delle indicazioni infrastrutturali ivi presenti. (.....).*

Rispetto all'altezza massima viene indicato: *"H. max = 10 m, salvo comprovate necessità produttive e funzionali."*

Valutazioni ai fini dell'Intesa:

La riserva n.1 si ritiene accolta.

3.2. L'ambito ATP "centro cinofilo" di Chiesa Nuova

Controdeduzione comunale alla riserva:

Si prende atto della riserva formulata e si provvede ad adeguare le richiamate disposizioni/elaborati alle riserve espresse.

In particolare la norma del RUE, art. 4.6.10 comma 4bis, sarà modificata rispetto ai seguenti temi:

- in merito alla salvaguardia della discontinuità del sistema indediativo e delle visuali dalle infrastrutture per la mobilità verso il territorio rurale: *"Le recinzioni dei campi di gara e delle aree di sgambamento all'aperto dovranno essere realizzate con materiali adeguati (naturali, trasparenti,...) all'esigenza di salvaguardia di tali aspetti. (...)"*;
- rispetto al tema della permeabilità: *(....)"I parcheggi pertinenziali necessari in relazione alla tipologia dell'intervento dovranno essere realizzati con tecniche atte a garantire la permeabilità dei suoli e a non configurare ampie superfici pavimentate(....)"*;
- in risposta alla richiesta di contenimento del ridimensionamento della capacità edificatoria: *"(.....) alla cessazione dell'attività le strutture leggere e/o facilmente amovibili destinate alla copertura dei campi gara (mq. 2.400) ed alla pensione per cani (mq. 600) di cui al primo capoverso del presente comma dovranno essere completamente rimosse e l'area da esse occupate dovrà essere restituita all'ordinaria conduzione agricola dei suoli. A tutela della P.A. per l'effettuazione di tale adempimento la convenzione da sottoscrivere per l'esecuzione dell'intervento dovrà prevedere apposite clausole di garanzia. La convenzione dovrà inoltre formalizzare la contestuale rinuncia alla previsione di sviluppo residenziale posta all'interno del Complesso "Golf Bologna", già identificati quali ambiti AN.e dai precedenti strumenti urbanistici ed ora classificati come Ambiti ECO (....)"*;
- sul tema dell'acustica *"(.....) Si provvede inoltre ad approfondire nella scheda di VAS-Valsat il tema della compatibilità acustica, in relazione alle attività insediabili ed agli incrementi dei carichi dei flussi veicolari previsti negli allegati alla Valsat, prevedendo gli opportuni condizionamenti all'attuazione ed il relativo monitoraggio, segnalando comunque che gli approfondimenti effettuati della DOIMA evidenziano l'irrelevanza dell'impatto derivante dal traffico indotto dall'insediamento sia in condizioni di gestione ordinaria che durante lo svolgimento di eventuali eventi connessi all'attività (rif. pag. 65 DOIMA).*

Valutazioni ai fini dell'Intesa:

La riserva n.2 si ritiene parzialmente accolta.

Ricordando che il PTCP all'art. 11.4 delle NTA, tra gli insediamenti ammissibili negli ambiti rurali, al comma 1) indica le attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate, si ritiene ammissibile la realizzazione dei soli 600 mq per attività di servizio, corrispondenti ai due ambiti di nuovo insediamento AN.e previsti nel PSC vigente come sviluppo residenziale del complesso "Golf Bologna" e trasformati nella presente variante in dotazioni ecologiche.

Si chiede quindi di integrare la norma, prevedendo che tutti gli interventi aggiuntivi rispetto ai 600 mq per attività di servizio sopra richiamati, siano realizzati con strutture non permanenti strettamente legate all'esistenza della specifica attività. Pertanto dovrà essere specificato che alla cessazione di quest'ultima tali superfici utili non potranno costituire un diritto edificatorio acquisito.

Inoltre, tutti gli eventuali interventi programmabili, anche quelli attuabili tramite il POC, di cui all'art. 4.6.10 comma 9 del RUE, dovranno essere coerenti con la

disciplina del territorio rurale, a cui la dotazione appartiene.

Si chiede infine di integrare la scheda di Valsat approfondendo il tema della compatibilità acustica, sulla base degli esiti della DOIMA, in relazione alle attività insediabili, prevedendo gli opportuni condizionamenti all'attuazione ed il relativo monitoraggio.

3.3. L'ambito ATP "Campo volo", in località Monteveglio

Controdeduzione comunale alla riserva:

Si prende atto di quanto riportato nella riserva e si provvede ad adeguare le richiamate disposizioni/elaborati alle riserve espresse.

In merito alla riserva espressa dalla Città Metropolitana sulla compatibilità dell'attività con la linea elettrica ad Alta Tensione presente e la relativa sicurezza, si è provveduto, in data 21/06/2017, a richiedere a Terna SpA, quale gestore delle infrastrutture elettriche presenti in prossimità dell'ambito, apposito e specifico parere. Terna risponde dando prescrizioni rispetto alla presenza della linea elettrica ad alta tensione. Pertanto, la norma del RUE, art. 4.6.10 comma 8quater viene così modificata: *"(...) la quota minima della viabilità interna all'avio superficie, nei tratti sottopassanti l'elettrodotto, dovrà mantenere la quota attuale del terreno o comunque risultare compatibile con le distanze minime previste dal DM n. 28 del 21 marzo 1988 (...)".* Inoltre *"(...) nei tratti sottopassanti l'elettrodotto la recinzione dovrà essere realizzata in materiale dielettrico".*

Inoltre il richiesto recepimento nella Norma del RUE delle indicazioni di mitigazione definite nel paragrafo D2 della ValSAT comporta la modifica del comma 8quater dell'art. 4.6.10 delle Norme di RUE, come di seguito riportato:

- Sul tema della permeabilità dei suoli: *"La realizzazione delle piste di decollo/atterraggio non dovrà comportare nuova impermeabilizzazione di suolo. Analogamente i posti auto necessari ai fini delle dotazioni pertinenziali dell'intervento dovranno essere eseguiti con elementi permeabili che consentano il mantenimento del tappeto erboso".*
- In merito agli scarichi: *"In sede attuativa devono essere definite le modalità per lo smaltimento delle ABC (acque bianche contaminate) e delle ABNC (acque bianche non contaminate), individuando la destinazione più opportuna in relazione alla tipologia dell'intervento e alle condizioni di contesto; gli scarichi di acque di origine meteorica dovranno immettersi, previo parere degli Enti competenti, in corpo idrico superficiale; saranno comunque da privilegiare soluzioni tecniche che consentano riutilizzi delle acque meteoriche per usi non potabili a servizio dell'intervento".*
- Ai fini del controllo degli apporti d'acqua: *"l'intero ambito dovrà essere considerato come appartenente all'"Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura", ai sensi dell'art. 4.8 del PTCP. Di conseguenza è sottoposto alle disposizioni dello stesso art. 4.8 e dell'art. 20 del PSTS-07 2 che prevedono la realizzazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, non ricomprendendo in essa le superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto".*
- In considerazione dell'inclusione dell'ambito in "Zona di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo A: *"dovranno essere scrupolosamente rispettate le indicazioni dell'allegato O al PTCP con particolare riferimento alla non ammissibilità della*

realizzazione di stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi”.

Valutazioni ai fini dell'Intesa:

La riserva n. 3 si ritiene parzialmente accolta.

Analogamente a quanto indicato per il centro cinofilo, richiamando il PTCP, che all'art. 11.4 delle NTA, tra gli insediamenti ammissibili negli ambiti rurali, al comma 1) indica le attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate, si chiede di integrare la norma prevedendo che tutti interventi da realizzare per lo svolgimento dell'attività di campo volo per ultraleggeri, siano realizzati con strutture non permanenti strettamente legate all'esistenza della specifica attività. Pertanto alla cessazione di quest'ultima, tali superfici utili non potranno costituire un diritto edificatorio acquisito.

Inoltre, tutti gli eventuali interventi programmabili, anche quelli attuabili tramite il POC, di cui all'art. 4.6.10 comma 9 del RUE, dovranno essere coerenti con la disciplina del territorio rurale, a cui la dotazione appartiene.

In merito al tema della presenza dell'elettrodotto ad Alta Tensione 132 kV e alla eventuale interferenza con esso nello svolgimento della particolare tipologia di attività prevista, si chiede di riportare nella norma i condizionamenti di cui al Dlgs 81/2008, artt. 83 e 117, e alla relativa tabella 1 dell'All. IX, in merito alla distanza di sicurezza da tenere rispetto ad impianti e linee elettriche. Inoltre come indicato nell'allegato parere di ARPAE SAC, si segnala l'opportunità di verificare con ENAC le eventuali indicazioni attuative.

Infine si segnala che la scheda d'ambito dovrà prevedere un monitoraggio acustico comprendente anche il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori residenziali, ad attività avviata e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3.4. Valutazione in materia di vincolo sismico ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008.

Controdeduzione comunale:

Si prende atto delle indicazioni e riportate confermando che nella fase attuativa degli interventi (POC, PUA, Permessi di costruire) dovranno essere effettuati gli approfondimenti richiesti, come prescritto dalle vigenti disposizioni in materia.

4. Osservazioni al PSC

Rispetto ai contenuti urbanistici del PSC, durante la fase di deposito e pubblicazione, sono pervenute 24 osservazioni, tutte respinte dalle Amministrazioni Comunali, perchè giudicate non pertinenti alla variante specifica. Inoltre, oltre alle 24 osservazioni, gli Uffici Tecnici dei Comuni di Monte San Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa, hanno presentato 5 osservazioni d'ufficio al fine di proporre rettifiche per garantire una più corretta rappresentazione del PSC, di cui 4 accolte e 1 respinta. Si condividono le controdeduzioni comunali, così come le motivazioni che le hanno determinate, in quanto risultano coerenti con le finalità generali delle riserve espresse da parte della Città Metropolitana e non in contrasto con le normative e direttive vigenti in materia urbanistica.

5. L'Intesa della Città Metropolitana

Non essendo intervenuto a conclusione della Conferenza di Pianificazione, l'Accordo di Pianificazione, la Città Metropolitana di Bologna esprime l'intesa, di cui all'art. 32, comma 10, della L.R. 20/2000, attestando la conformità della

variante ai PSC di Monte San Pietro, di Valsamoggia e di Zola Predosa agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato, subordinandola all'inserimento nel piano delle seguenti modifiche, necessarie per soddisfare le riserve espresse ai sensi dell'art. 32 comma 7 e art. 33 della L.R. 20/2000:

In merito alle **riserva n. 2 e 3** è necessario specificare nella norma che: tutti gli interventi aggiuntivi rispetto alle quantità già previste dal PSC per i due ambiti di nuovo insediamento AN.e di Monte San Pietro, da realizzare per lo svolgimento delle specifiche attività di centro cinofilo (a Monte San Pietro) e per il campo volo per ultraleggeri (in località Monteveglio), siano realizzati con strutture non permanenti strettamente legate all'esistenza delle attività. Pertanto alla cessazione di queste ultime, tali superfici utili non potranno costituire un diritto edificatorio acquisito.

Inoltre, tutti gli eventuali interventi programmabili, anche quelli attuabili tramite il POC, di cui all'art. 4.6.10 comma 9 del RUE, dovranno essere coerenti con la disciplina del territorio rurale, a cui entrambe le dotazioni appartengono.

Nello specifico, per l'area del centro cinofilo indicata nella **riserva 2**, si chiede di integrare la scheda di Valsat approfondendo il tema della compatibilità acustica, sulla base degli esiti della DOIMA, in relazione alle attività insediabili, prevedendo gli opportuni condizionamenti all'attuazione ed il relativo monitoraggio.

In merito al tema evidenziato **nella riserva 3**, della presenza dell'elettrodotto ad Alta Tensione 132 kV e alla eventuale interferenza con esso nello svolgimento dell'attività prevista, si chiede di riportare nella norma i condizionamenti di cui al Dlgs 81/2008, artt. 83 e 117 e alla relativa tabella 1 dell'All. IX, in merito alla distanza di sicurezza da tenere rispetto ad impianti e linee elettriche. Infine, si segnala che la scheda d'ambito dovrà prevedere un monitoraggio acustico comprendente anche il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori residenziali, ad attività avviata e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda inoltre di recepire nella Tavola dei Vincoli della Variante le eventuali modifiche alla pianif sovraordinata intervenute a seguito della espressione delle riserve della Città metropolitana.

6. La VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

L'art. 13 della L.R. 6/2009, integrando l'art. 5 della L.R. 20/2000, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani", introduce la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei medesimi piani. Non essendo intervenuto l'Accordo di Pianificazione, la Città Metropolitana, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale della variante al PSC nell'ambito dell'Intesa.

6.1 Esiti della consultazione

Ai sensi della vigente normativa in materia di VAS, il PSC adottato è stato trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale. Sono stati acquisiti in particolare i pareri di AUSL (parere 1428/2017 del 23/02/2017), ARPAE (parere Servizio Sistemi Ambientali, SINADOC p. 4536/2017), IBC Regione Emilia Romagna (prot. 3237/2017 del 03/04/2017), Consorzio della Bonifica Renana (prot. 2164/2017 del 17/04/2017), Consorzio della Bonifica Burana (prot.

1999/2017 del 09/04/2017), ATERSIR (pg. 2511/2017 del 22/03/2017), HERA (pg. 3102/2017 del 29/03/2017), Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale (pg. 1639/2017 del 01/03/2017), Aeronautica Militare (pg. 2517/2017 del 22/03/2017), Distretto del Fiume Po Bacino Fiume Reno (pg. 2126/2017 del 14/03/2017), Distretto del Fiume Po Bacino Fiume Po (pg. 3031/2017 del 28/03/2017) e Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (prot. 5587/2017 del 27/03/2017).

Tutti gli Enti sopra richiamati hanno espresso una valutazione di massima favorevole, per alcuni condizionata al rispetto di alcune indicazioni.

L'Amministrazione Comunale, durante la fase di controdeduzione, ha provveduto ad integrare e modificare gli elaborati di PSC, tra cui il Rapporto ambientale VAS/ValSAT, in recepimento delle indicazioni e dei condizionamenti rilevati dagli Enti competenti in materia ambientale.

In particolare:

In risposta al parere di **AUSL**, il PSC viene integrato con le considerazioni relative alla modifica del comma 7 dell'articolo 3.6 alle norme del PSC e al punto 2, lett. c) della Scheda AR.s8 "Zola Predosa – Riale Nord", elaborato "Schede ambiti di trasformazione" e al Rapporto di VAS-ValSAT.

Rispetto agli altri temi trattati, vengono date specificazioni sui temi relativi a:

–Monetizzazione: Si ribadisce quanto già riportato nell'Allegato A alla Relazione alla Variante al PSC 2015. Sia le disposizioni del PSC vigenti che quelle proposte per la variante si attengono ai principi indicati nel comma 7 dell'Art. A-26 dell'allegato alla LR 20/2000 e s.m.e i. che regola i casi in cui è ammessa la monetizzazione

–Interventi significativi-PRA, comma 10 art 7,15: Si precisa che la disciplina dei manufatti citati è argomento del RUE, che definisce fra l'altro superficie ed altezza massima nonché il fatto che questi edifici sono consentiti "*una tantum*", e, conseguentemente, non possono essere oggetto di ampliamento.

–Fascia di rispetto elettromagnetismo area Martignone: Si conferma quanto già riportato nell'Allegato A alla Relazione alla Variante al PSC 2015 con il richiamo al *D.M. 29/5/2008*, e alla definizione di "*fascia di rispetto*" della *Direttiva Regionale per l'applicazione della LR 30/2000 di cui alla Delibera di G.R. 197/2001*"

–Centro cinofilo in località Chiesa Nuova a Monte San Pietro: In relazione alla previsione sopra riportata si precisa che a corredo della documentazione della Variante è stato prodotto un Rapporto di VAS-ValSAT corredato dalla specifica documentazione previsionale di Impatto Acustico di cui si riporta che l'intervento risulta acusticamente compatibile e risponde a tutte le vigenti normative nazionali, regionali e comunali sull'inquinamento acustico ambientale.

–Campo volo per ultraleggeri: Anche per tale previsione a corredo della documentazione della Variante è stata prodotto Rapporto di VAS-ValSAT corredato dalla specifica documentazione previsionale di Impatto Acustico le cui conclusioni attestano la compatibilità degli interventi dal punto di vista acustico.

In risposta al parere di **ARPAE**, viene specificato che:

–Centro cinofilo: Si prende atto di quanto riportato nel parere espresso. Le valutazioni effettuate sono tutte relative ad argomenti già trattati all'interno del Rapporto di VAS – ValSAT e per essi lo stesso documento individua gli interventi di mitigazione degli eventuali impatti che devono essere adottati e di cui le disposizioni della Variante al PSC ed al RUE hanno già tenuto conto.

–

–Campo volo: Si prende atto di quanto riportato nel parere espresso. Le valutazioni effettuate sono tutte relative ad argomenti già trattati all'interno del Rapporto di VAS – ValSAT e per essi lo stesso documento individua gli interventi di mitigazione degli eventuali impatti che devono essere adottati e di cui le disposizioni della Variante al PSC ed al RUE hanno già tenuto conto, in particolare che in relazione alla tutela delle acque sotterranee viene già richiamato l'obbligo di rispetto dell'allegato O alle norme di PTCP in considerazione dell'inclusione dell'Ambito in terrazzo alluvionale ed in area di ricarica della falda.

In risposta al parere dell'**IBC** che dichiara di non aver nulla da segnalare in merito alla Variante 2015 al PSC per gli aspetti di competenza dell'Istituto, si prende atto di quanto segnalato.

In risposta al parere del **Consorzio della Bonifica Renana** in merito al controllo degli apporti d'acqua per l'area di Campo Volo: Si prende atto di quanto prescritto, inserendo nel RUE (art. 4.6.10, comma 8quater) le modifiche che specificano come ai fini del controllo degli apporti d'acqua l'intero ambito dovrà essere considerato come appartenente all' "Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura", ai sensi dell'art. 4.8 del PTCP. (...).

In risposta al parere del **Consorzio della Bonifica Burana** in merito ai canali e opere di competenza: Si prende atto di quanto prescritto, evidenziando che già ora le disposizioni di PSC, all'art. 2.20, danno evidenza del dovuto rispetto delle disposizioni di cui all'art. 96 del R.D. 523/1904 e s.m.e i. da cui discendono le limitazioni citate. Il principio dell'invarianza idraulica richiamato nel parere è già contenuto nell'articolato delle norme di RUE (art. 3.7.2 commi 2 e 3) e si applica agli ambiti di nuovo insediamento e comunque per le aree ancora non urbanizzate. Analogamente in tale articolato viene previsto l'interessamento dell'autorità idraulica competente con la quale devono essere concordati i criteri di gestione delle acque meteoriche.

In risposta al parere di **ATERSIR**: si prende atto di quanto segnalato. Si precisa che nella fase attuativa gli interventi sono comunque sottoposti a procedimenti per i quali vengono acquisiti, in relazione agli stessi, i pareri degli Enti gestori dei Servizi, fra i quali quello del Servizio Idrico Integrato, per cui la citata verifica puntuale è assicurata.

In risposta al parere di **HERA**: Si prende atto che non sono presenti criticità per le reti fognarie.

In risposta al parere dell'**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale** che segnala alcuni refusi: si prende atto di quanto segnalato e si provvede ad effettuare le dovute correzioni.

In risposta al parere dell'**Aeronautica Militare** sul Sistema Oleodotti POL NATO nord Italia: si prende atto che non sono presenti interferenze con il sistema Oleodotti POL NATO.

In risposta al parere del **Distretto Idrografico del Fiume PO**:

–linea di esondazione per tempi di ritorno 200 anni: Si provvede a modificare la norma del PSC in coerenza con le specificazioni fornite;

- in risposta al parere della **Soprintendenza ai Beni archeologici**: si prende atto di quanto evidenziato in relazione ai citati Ambiti di nuovo insediamento AN o di riqualificazione AR. In particolare:
- le schede relative agli Ambiti AN.4, AN.5, AN.6 in loc. Crespellano (Comune di Valsamoggia) e AN9, AN10, AR.s6, AR.s6, AR.s8, AR.S12 in Comune di Zola Predosa; vengono integrate nel riquadro "Limiti e condizioni di sostenibilità" del punto 2, lett. c) con l'indicazione che tutti gli interventi comportanti modifica dell'assetto del sottosuolo per una profondità maggiore di cm. 50 dal piano di campagna siano assoggettati al parere della Soprintendenza;
- nel medesimo modo viene integrata la scheda relativa all'ambito APS.i1 in loc. Crespellano in Comune di Valsamoggia, nel caso di interventi comportanti modifica dell'assetto del sottosuolo per una profondità maggiore di cm. 150;
- vengono inoltre apportate modifiche nell'articolato del PSC con l'espresso richiamo delle norme dell'art. 90 del D.Lgs 42/2004 e dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016;
- i riferimenti contenuti nelle Norme di PSC alla "Soprintendenza per i beni archeologici" vengono sostituiti con *"Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara"*;
- per quanto riguarda l'adozione della Carta delle potenzialità archeologiche, essa non era argomento del procedimento di Variante adottato, per cui, pur riconoscendone l'utilità, se ne rimanda l'elaborazione ad un successivo procedimento di variante al PSC;
- rispetto alla tutela architettonica e paesaggistica e alla Tavola dei Vincoli che recepisce i provvedimenti emessi a seguito della verifica di interesse culturale di alcuni beni ai sensi degli articoli 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali, si ribadisce quanto già riportato nell'Allegato A alla Relazione alla Variante al PSC 2015 in riferimento alla *"... presa d'atto della precisazione relativamente alla quale non vi è nulla da riscontrare in relazione al fatto che il procedimento è già previsto e disciplinato dal D.Lgs. 42/2004 ..."*.

6.2 Osservazioni alla ValSAT del PSC

Delle 24 osservazioni presentate, tutte respinte dalle Amministrazioni Comunali, nessuna si riferisce a temi inerenti la Valsat.

6.3 La conclusioni della Valutazione ambientale

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sul PSC e sulla relativa ValSAT, richiamando la necessità di recepire le condizioni per l'intesa di cui al paragrafo 5 e l'allegato Parere motivato di ARPAE SAC.

Responsabile Servizio
Pianificazione Urbanistica
Ing. Alice Savi

Tecnico Istruttore
Arch. Maria Luisa Diana

Allegato: Parere ARPAE - SAC prot. n. 54767 del 14.09.2017.